



Bruxelles, 23.6.2020
COM(2020) 255 final

2020/0123 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da assumere a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, per quanto riguarda l'adozione di procedure operative comuni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione da assumere a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa all'adozione di procedure operative comuni.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ("l'accordo") è volto a collegare il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra dell'UE ("EU ETS") con quello svizzero, permettendo di scambiare le quote assegnate in un sistema e di utilizzarle a fini di conformità nell'altro, ampliando in questo modo le opportunità di mitigazione dei cambiamenti climatici. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

2.2. Il comitato misto

Il comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo è incaricato di gestire l'accordo e provvedere alla sua corretta applicazione. Può decidere di adottare nuovi allegati dell'accordo o di modificare gli allegati esistenti. Ha altresì la facoltà di esaminare le proposte di modifica degli articoli dell'accordo, facilitare lo scambio di opinioni in merito alla legislazione delle parti e riesaminare l'accordo.

Il comitato misto è un organo bilaterale composto dai rappresentanti delle parti (l'UE e la Confederazione svizzera). Le decisioni assunte dal comitato misto sono concordate da entrambe le parti.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'accordo, l'amministratore del registro della Svizzera e l'amministratore centrale dell'Unione stabiliscono procedure operative comuni (POC) necessarie per il funzionamento del collegamento tra il catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL) del registro dell'Unione e il libro di bordo elettronico supplementare della Svizzera (SSTL) del registro svizzero, tenuto conto delle priorità della normativa interna. Le procedure operative comuni entrano in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto.

2.3. L'atto previsto del comitato misto

Nel corso della sua terza riunione, che si terrà nel 2020, il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'accordo per quanto riguarda l'adozione di procedure operative comuni ("l'atto previsto").

L'obiettivo dell'atto previsto è determinare le procedure operative che entrambe le parti devono applicare e riguarda questioni tecniche e di altra natura necessarie per il funzionamento del collegamento tra l'EUTL e il SSTL, tenuto conto delle priorità della normativa interna. A tal fine, esso illustra gli obblighi procedurali per quanto riguarda il funzionamento. Per ridurre al minimo il rischio di frodi, abusi o attività criminali che coinvolgono i registri e preservare l'integrità del collegamento, i dettagli delle procedure necessarie, nonché le considerazioni e le convenzioni sottostanti, dovrebbero essere trattati in

maniera riservata. L'atto previsto descrive pertanto gli elementi necessari con un grado di precisione piuttosto elevato, senza rivelare procedure e informazioni relative alla sicurezza del collegamento. È opportuno che le procedure e le informazioni in questione siano definite in orientamenti tecnici supplementari da elaborare a cura di un gruppo di lavoro in conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'accordo. Il gruppo di lavoro dovrebbe includere almeno l'amministratore del registro della Svizzera e l'amministratore centrale dell'Unione che dovrebbero entrambi garantire il funzionamento costante, efficace ed efficiente del collegamento, nonché il suo adeguamento al progresso tecnico e alle nuove prescrizioni in materia di sicurezza interna e esterna del collegamento. Data la natura tecnica e riservata di tali orientamenti e la necessità di adeguarli per mantenere un livello appropriato di sicurezza interna e esterna del collegamento, i rappresentanti dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbero esserne informati e, se del caso, dovrebbero poter concordare questi orientamenti senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

L'atto previsto vincolerà le parti a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'accordo, che stabilisce che le procedure operative comuni entreranno in vigore quando saranno adottate, mediante decisione, dal comitato misto. A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo, le decisioni assunte dal comitato misto nei casi previsti dal presente accordo sono vincolanti per le parti a decorrere dalla loro entrata in vigore.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La decisione del Consiglio basata sulla presente proposta della Commissione determina la posizione dell'Unione europea sulla decisione che deve essere assunta dal comitato misto in merito all'adozione di procedure operative comuni per il funzionamento del collegamento tra l'EUTL e l'SSTL.

L'articolo 3, paragrafo 6, dell'accordo di collegamento prevede la messa a punto di procedure operative comuni che entreranno in vigore dopo la loro adozione da parte del comitato misto. Le procedure operative comuni stabiliscono le procedure operative cui entrambe le parti devono conformarsi per rendere operativo il collegamento tra l'EUTL e l'SSTL. Queste procedure sono pertanto necessarie per il funzionamento del collegamento.

Conformemente alla decisione n. 2/2019 del comitato misto¹ del 5 dicembre 2019², le procedure operative comuni riguardano una soluzione provvisoria per rendere operativo il collegamento tra l'ETS dell'UE e l'ETS della Svizzera. La soluzione provvisoria dovrebbe essere disponibile a partire dal maggio 2020 o il prima possibile dopo tale data.

Lo sviluppo di un mercato internazionale del carbonio efficiente grazie al collegamento dal basso verso l'alto dei sistemi di scambio di quote di emissione è un traguardo programmatico a lungo termine dell'UE e della comunità internazionale, segnatamente come mezzo per realizzare gli obiettivi in materia di clima dell'accordo di Parigi. A tale proposito, l'articolo 25 della direttiva istitutiva del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) ne consente il collegamento ad altri sistemi omologhi, a condizione che siano vincolanti, compatibili e prevedano un limite massimo assoluto di emissioni, come nel caso del sistema svizzero. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo il 1° gennaio 2020, l'inizio dell'applicazione

¹ La posizione da assumere a nome dell'UE è stata stabilita mediante la decisione (UE) 2019/2106 del Consiglio, del 21 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati I e II dell'accordo (GU L 318 del 10.12.2019, pag. 96).

² Disponibile al seguente link https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/markets/docs/decision_201902_swiss_ets_linking.pdf

delle procedure operative comuni rappresenta un importante passo avanti verso l'attuazione dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organismo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito in forza dell'articolo 12 dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si prende una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da assumere a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, per quanto riguarda l'adozione di procedure operative comuni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra¹ ("l'accordo") è stato concluso dall'Unione con la decisione (UE) 2018/219 del Consiglio² ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.
- (2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato misto può adottare una decisione relativa alle procedure operative comuni messe a punto dall'amministratore del registro della Svizzera e dall'amministratore centrale dell'Unione relative a questioni tecniche e di altra natura necessarie per il funzionamento del collegamento, tenuto conto delle priorità della normativa interna. Le procedure operative comuni entrano in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto.
- (3) Nel corso della sua terza riunione, che si terrà nel 2020, il comitato misto è chiamato ad adottare le procedure operative comuni messe a punto.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto, poiché le procedure operative comuni vincoleranno l'Unione.
- (5) L'adozione delle procedure operative comuni costituisce un elemento importante per l'attuazione dell'accordo, in quanto stabilisce le procedure operative necessarie per il funzionamento del collegamento che entrambe le parti devono seguire.
- (6) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato misto può approvare orientamenti tecnici per garantire la corretta attuazione dell'accordo, comprese le questioni tecniche o di altro tipo necessarie per il funzionamento del collegamento, tenendo conto delle priorità della normativa interna. Gli orientamenti tecnici dovrebbero essere elaborati da un gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 12,

¹ GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

² Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 43 del 16.2.2018, pag. 1).

paragrafo 5, dell'accordo. Del gruppo di lavoro dovrebbero far parte quanto meno l'amministratore del registro svizzero e l'amministratore centrale del registro dell'Unione; il gruppo di lavoro dovrebbe inoltre assistere il comitato misto nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 13 dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da assumere a nome dell'Unione europea in occasione della terza riunione del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, per quanto riguarda l'adozione di procedure operative comuni, si basa sul progetto di atto del comitato misto allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono approvare orientamenti tecnici per garantire la corretta attuazione dell'accordo, comprese le questioni tecniche o di altro tipo necessarie per il funzionamento del collegamento, tenuto conto delle priorità della normativa interna. A tal fine è istituito, a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'accordo, un gruppo di lavoro che assiste il comitato misto nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 13, in particolare del paragrafo 1 di tale articolo, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*